

COMUNE DI SULMONA
(Provincia di L'Aquila)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 36 del
14/08/2020

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2.	NATURA DEL TRIBUTO	4
ART. 3.	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
ART. 4.	BASE IMPONIBILE.....	5
ART. 5.	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	5
ART. 6.	SOGGETTI PASSIVI.....	6
ART. 7.	SOGGETTO ATTIVO	7
ART. 8.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	7
ART. 9.	PIANO FINANZIARIO	8
ART. 10.	OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE.....	9
ART. 11.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART. 12.	TRIBUTO GIORNALIERO	10
ART. 13.	TRIBUTO PROVINCIALE	11
ART. 14.	SCUOLE STATALI	11
ART. 15.	ESCLUSIONI.....	11
ART. 16.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO	
SERVIZIO	13	
ART. 17.	ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI	
SPECIALI	14	
ART. 18.	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 19.	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	17
ART. 20.	RIDUZIONI PER IL RICICLO.....	17
ART. 21.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 22.	AGEVOLAZIONI	19
ART. 23.	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	20
ART. 24.	VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	20
ART. 25.	SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI)	22
ART. 26.	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	22
ART. 27.	DICHIARAZIONE	22
ART. 28.	ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI.....	24

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI

ART. 29.	ACCERTAMENTO ESECUTIVO	24
ART. 30.	RISCOSSIONE COATTIVA	25
ART. 31.	COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA.....	26
ART. 32.	RATEIZZAZIONE	27
ART. 33.	CONTENZIOSO	28
ART. 34.	RIMBORSI.....	28
ART. 35.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29
ART. 36.	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	29

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tassa sui rifiuti (TARI), di natura tributaria, ai sensi dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019 di ARERA e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2. NATURA DEL TRIBUTO

1. La TARI è destinata a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività, che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio

DIA o SCIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto disposto dal successivo ART. 21.

ART. 4. BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate e del Territorio per la revisione del catasto), la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B, C) è costituita da quella calpestabile. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato comma 647.
3. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
5. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,80 metri.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 5. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo ART. 27.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo ART. 27, decorrendo altrimenti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della tardiva dichiarazione.
3. Al fine dell'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, il mese iniziale e quello finale si computano per intero qualora le condizioni si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
4. La cessazione dell'utenza deve essere sempre comunicata e debitamente comprovata. Si considerano prove necessarie e sufficienti, alternativamente:
 - il subentro di un nuovo utente a seguito di regolare denuncia o di recupero d'ufficio;
 - la dimostrazione dell'avvenuta disattivazione di almeno due pubblici servizi di erogazione (acqua, gas, luce ecc.), di cui uno necessariamente sia l'utenza elettrica intestata al richiedente;
 - la lettera di disdetta del contratto di locazione se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione e relativa risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate.
5. La tardiva dichiarazione di cessazione dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la cessazione medesima, salvo sempre il prescritto e documentato obbligo di comunicazione.

ART. 6. SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7. SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Sulmona sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

ART. 8. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune di Sulmona nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*.
3. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal comma 660 della stessa legge.
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa di riferimento è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare

agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

6. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
7. La tariffa di riferimento è articolata in due fasce di utenza, domestica e non domestica, ed è applicata ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
8. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

ART. 9. PIANO FINANZIARIO

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero nelle successive disposizioni approvate in materia dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente Territorialmente Competente (ETC).
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva.

ART. 10. OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per tutte le utenze domestiche, alloggi e locali che ne costituiscono pertinenza, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività di studio, di lavoro o di servizio di volontariato che richieda necessariamente il domicilio fuori dal Comune di Sulmona e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello desumibile dalla seguente tabella:

Numero occupanti	
fino a 70 mq	2
da 71 mq a 100 mq	3
oltre 100 mq	4

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o ulteriori rilevazioni.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 31 luglio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, con decorrenza successiva a tale data, quello risultante alla data di inizio dell'obbligazione tributaria. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti

socio sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità; analoga previsione è stabilita nel caso in cui la residenza risulti trasferita da soggetti ultrasessantacinquenni riconosciuti invalidi civili al 100% ai sensi della legislazione vigente (Legge 509/88, Legge 124/98, Legge 18/80).

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (categoria autorimesse e magazzini).
8. A decorrere dal 01/01/2017, per le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, Affittacamere ...), già assimilate ad utenza domestica, il numero degli occupanti è dato da quello individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, maggiorato nella misura di 1/3 dei posti letto autorizzati.

ART. 11. CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o dagli altri elementi di cui al comma 2 del presente articolo.
5. A decorrere dall'anno 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. 158/1999, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

ART. 12. TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Sulmona si applica il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 13. TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

ART. 14. SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la TARI.

ART. 15. ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o

occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari inutilizzabili e di fatto non utilizzate per le quali sono stati rilasciati anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori, sempreché non vengano utilizzate e purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica. I detentori dell'immobile oggetto di esclusione per ristrutturazione devono attestare il loro domicilio/residenza e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto passivo TARI, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi

internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui è stato accertato il conferimento.

ART. 16. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel Regolamento Comunale per la tutela igienico sanitaria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti con i limiti quantitativi ivi indicati.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e previo parere espresso dal competente Ufficio del Comune.
 4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultima è effettuata, in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	DETTASSAZIONE
Studi dentistici/odontotecnici e ambulatori medici	20%
Distributori di carburanti	20%
Lavanderie e tintorie	30%
Autocarrozzerie, Autofficine per riparazione veicoli, Elettrauto e Gommista	30%
Verniciatura	30%
Estetisti e Parrucchieri	20%
Falegnami	20%
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, carpentieri	30%
Macellerie	20%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo ART. 27 e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. La detassazione troverà applicazione a seguito di esame della documentazione da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune e conseguente rilascio di parere favorevole.

ART. 17. ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

I. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfano complessivamente i seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in

via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;

- 2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
 - 3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.
2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.
 3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).
 4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 18. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale commisurata alle risultanze della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. abitazioni con unico occupante – riduzione 10%. La riduzione opera in ipotesi di unico occupante residente nel Comune di Sulmona;
- b. abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art. 817 del Codice Civile, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare – riduzione 25%.

La riduzione è accordata a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione con indicazione dell'abitazione di residenza. Nella stessa denuncia dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo ogni azione di controllo da parte del Comune.

3. abitazioni dell'utente che risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, che tenga l'alloggio a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, fermo restando le indicazioni e dichiarazioni di cui al punto b) sopra indicato – riduzione 25%;
4. riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza);
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita autocertificazione nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento

dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio a cura del responsabile del Servizio raccolta rifiuti soliti urbani, il quale ne dà comunicazione al Servizio Entrate Tributarie.

ART. 19. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale circostanza dovrà formare oggetto di indicazione nella denuncia originaria o di variazione.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
3. La riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 20. RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
3. È prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente

o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando - a pena di decadenza - l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'ufficio dell'Ente competente per la gestione dei rifiuti, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente al Servizio Entrate Tributarie che provvederà all'applicazione della medesima, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

ART. 21. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 400 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica.
2. Ai fini del calcolo della distanza tra l'utenza ed il punto di raccolta dei rifiuti, nella ipotesi in cui la strada di accesso all'utenza, sia essa pubblica, privata o soggetta a servitù di pubblico passaggio, a causa della sua conformazione non permette l'accesso o la manovra degli automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti, si considera il punto d'incrocio della strada di accesso all'utenza con la strada servita e il punto di posizionamento del contenitore più prossimo a detto incrocio. Tale criterio viene applicato anche in tutti i casi in cui gli utenti rifiutino il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sulla strada.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei

contenitori vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. In sede di presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto ad evidenziare il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la sussistenza delle quali sarà verificata dall'Ufficio Ambiente.

ART. 22. AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. In particolare, sono stabilite le seguenti esenzioni e riduzioni, per le seguenti utenze:
 - a) gli edifici adibiti al culto della religione cattolica, nonché delle religioni riconosciute dallo Stato, intendendo per tali quelle confessioni religiose che, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, regolano i loro rapporti con lo Stato italiano sulla base di Intese. Non rientrano nella prevista esclusione gli spazi sociali, altri locali ed eventuali annesse abitazioni dei ministri del culto: esenzione;
 - b) i locali dove si svolge attività delle ex IPAB: esenzione;
 - c) i locali adibiti a scuola dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado, paritarie, parificate e private: riduzione 50%;
 - d) i locali utilizzati da associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legislazione vigente: esenzione;
 - e) attività produttive ricomprese all'interno dei confini del Centro Storico di Sulmona, identificate fra le utenze non domestiche individuate dalle categorie 13-

14-15-17-18-22-24-25-26-27 : riduzione del 15%;

2. È fatto obbligo all'utente esonerato di presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione di ciascun anno al Servizio Entrate Tributarie Comune il venir meno delle condizioni esonerative. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'esistenza dei presupposti per l'esonero e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
3. Le riduzioni e le esclusioni di cui al punto 2) sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Per il solo anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica e delle gravi ripercussioni economiche che si sono determinate sulle attività costrette alla chiusura obbligatoria, si dispone una riduzione nella misura del 25% della parte variabile, per le utenze non domestiche, ad esclusione di quelle individuate dalle categorie 4 (Limitatamente ai distributori di carburante) - 9 (Case di cura e riposo) - 10 (Ospedali) - 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) - 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) - 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) - 26 (Plurilicenze alimentari e miste) - 27 (limitatamente a Ortofrutta, pescheria) e 28 (Ipermercati di generi misti), a condizione che le stesse non abbiano morosità, per l'annualità 2019, relativamente alla Tassa Rifiuti.

ART. 23. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Poiché le moderazioni tariffarie sono cumulabili tra di loro, si precisa che ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e che, in ogni caso, la riduzione massima complessiva non può superare il limite del 60%.

ART. 24. VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, che deve essere redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata

e la scadenza. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento del tributo dovuto per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate: le prime due rate, in acconto e la terza, a saldo. Le rate in acconto sono pari ciascuna al 30% dell'importo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno precedente ed in base alle risultanze anagrafiche all'emissione dell'avviso di pagamento. L'ultima rata, a saldo e a conguaglio, è determinata scomputando dal tributo dovuto per l'intero anno, calcolato applicando le tariffe e le riduzioni deliberate per l'anno di riferimento, quanto richiesto in acconto. Il Consiglio Comunale fissa, annualmente, le scadenze delle TARI con propria deliberazione.
4. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite la piattaforma digitale PagoPA, nonché con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Sulmona.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere

sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Le delibere di Giunta di differimento dei termini devono essere ratificate dal Consiglio Comunale per produrre effetto.

ART. 25. SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento dell'imposta nel caso in cui l'importo annuale dovuto, sia inferiore ad euro 10,00 (dieci), non riferito alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 26. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 27. DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il medesimo termine.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. 201/2011.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei domiciliati non residenti;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Servizio Entrate

Tributarie del Comune o è spedita per posta ordinaria, in via telematica o per fax, allegando, in tali casi, un documento di riconoscimento in corso di validità; la dichiarazione si intende consegnata alla data di ricezione al protocollo dell'Ente. È, altrimenti, possibile la trasmissione mediante raccomandata A/R oppure mediante posta certificata, in tali ipotesi la dichiarazione si intende acquisita alla data di invio.

Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare al Servizio Entrate Tributarie la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 28. ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti inadempienti.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, si applicano le previsioni di cui all'ART. 24.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di euro 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00; in caso di risposta completa e fedele oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di TARI si computano gli interessi applicando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 29. ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di

cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 13,00 (tredici/00).

ART. 30. RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- il Comune di Sulmona;
 - l'Agencia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
 6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale.
 7. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agencia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

ART. 31. COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di

grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ART. 32. RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. Per dilazioni con numero di rate superiori a 24, la concessione della dilazione soggiace al preventivo pagamento del 20% dell'importo dovuto. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
4. Condizione per accedere alla rateizzazione è l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni nell'ultimo biennio.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'ART. 30, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
11. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

ART. 33. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le controversie di valore inferiore a 50.000 euro (imposta pura), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 34. RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Sulmona il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, se accolta.

2. Le somme liquidate ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare nei termini previsti nel provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
3. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,00 (dieci/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di scarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00).

ART. 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"

ART. 36. ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere "di rinvio" al testo vigente delle norme stesse.